

**Art. 1. Costituzione - Denominazione – Sede**

E' costituita con Sede in Bologna l'Associazione di Promozione Sociale denominata "A.P.S. CAMPER CLUB ITALIANO", più avanti chiamata per brevità Associazione, disciplinata dal Codice Civile negli artt. 36 e seguenti, dalla Legge 383/2000 e successive modifiche e dal D.Lgs 117/17.

Il Consiglio Direttivo potrà con delibera trasferire la sede nell'ambito dello stesso Comune e istituire sedi secondarie operative in tutta Italia senza dover modificare il presente statuto.

L'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento delle sedi secondarie operative, sarà disciplinato da apposito Regolamento senza necessità di integrare il presente statuto.

La durata dell'Associazione è illimitata.

**Art. 2. Finalità e attività**

L' A.P.S. CAMPER CLUB ITALIANO si pone la finalità di:

- Promuovere attività di carattere educativo, culturale, ricreativo e di utilità sociale necessarie alla reciproca conoscenza ed all'interscambio culturale.
- Promuovere e incoraggiare la conoscenza della natura e dei popoli, delle loro tradizioni e culture attraverso il contatto diretto; a tal fine l'associazione Propone e promuove la filosofia del viaggiare e dell'outdoor come strumento di conoscenza, con particolare riferimento alla pratica del campeggio e del turismo itinerante.
- Aiutare a risolvere i problemi individuali e collettivi per una completa sicura e piacevole vita all'aria aperta sia nelle città sia a contatto con la natura.

Ogni attività promossa è senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci, centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico e a carattere volontario.

Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

L'Associazione non si pone limiti geografici nella realizzazione delle attività dirette al perseguimento dell'oggetto sociale.

L'Associazione ponendosi come punto di riferimento, di coordinamento e di servizio comune per la realizzazione delle iniziative preordinate al raggiungimento dei fini istituzionali, potrà quindi svolgere tutte le attività ritenute necessarie tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- L'organizzazione di eventi culturali, ricreativi, feste sociali, escursioni, raduni, viaggi e con essi la promozione della filosofia del viaggiare, dell'outdoor, del campeggio e del turismo itinerante.
- Promuovere ogni sorta di studi e di ricerche di carattere culturale e turistico anche mediante notiziario interno.
- Collaborare con Enti e Istituzioni pubbliche e private, culturali e turistiche italiane e straniere, al fine di sviluppare e facilitare sempre più una completa sicura e piacevole vita all'aria aperta.
- Promuovere la realizzazione e gestione di aree di sosta camper, parcheggi, rimessaggi e campeggi, da gestire direttamente per i propri soci o in collaborazione con enti pubblici o privati.
- Organizzare e favorire appuntamenti a carattere locale, regionale, nazionale ed internazionale, per creare occasione di incontro fra Soci e simpatizzanti al fine di accrescere la forza sociale.

Potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale, meglio indicate come "accessorie" alle attività istituzionali, nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative.

L'attività deve svolgersi secondo le norme del presente Statuto e dei Regolamenti che saranno emanati, nonché con l'osservanza di quanto disposto negli Statuti e Regolamenti delle federazioni ed enti alle quali l'Associazione intendesse affiliarsi.

L'Associazione potrà aderire ad enti od organismi nazionali ed internazionali e stipulare con essi accordi di convenzioni purché le finalità istituzionali di quelli non divergano dal presente statuto.

L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del rendiconto; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri associati.

**Art. 3. Sezioni**

L'Associazione potrà essere suddivisa in "sezioni". Ogni sezione sarà disciplinata da un regolamento interno deliberato dall'Assemblea ordinaria dei Soci della A.p.s. CAMPER CLUB ITALIANO e sarà rappresentata da un coordinatore di sezione.

**Articolo 4 - Criteri ammissione associati**

4.1 - Possono aderire all'Associazione tutte le persone, uomini e donne, i quali ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia.

4.2 - Tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato.

- 58 4.3 - E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.  
59 4.4 - L'Associazione si adopera affinché sia assicurata al suo interno la tutela dei diritti inviolabili della persona, e il rispetto  
60 delle "pari opportunità" tra uomo e donna.  
61 4.5 - Sono associati coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione in qualità di associati fondatori e coloro che ne  
62 fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo in qualità di associati ordinari. Il Consiglio Direttivo  
63 può anche accogliere l'adesione di soggetti giuridici, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita  
64 deliberazione dell'istituzione interessata.  
65 4.6 - Il Consiglio Direttivo può nominare soci onorari quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita  
66 dell'Associazione stessa.  
67 4.7 - Gli associati possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione.  
68 4.8 - Il contributo a carico degli associati non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea.  
69 4.9 - Il contributo è annuale, non è trasferibile, né rivalutabile; non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita  
70 della qualità di Socio e deve essere versato entro 30 giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio  
71 Consuntivo dell'esercizio di riferimento.

72

### 73 **Articolo 5 - Perdita della qualifica di associato**

- 74 5.1 - La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione o per decesso.  
75 5.2 - L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio  
76 Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate  
77 all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma  
78 permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.  
79 5.3 - Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione per gravi fatti a carico dell'associato, per inosservanza delle  
80 disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti, delle deliberazioni degli organi associativi e per comportamenti  
81 contrastanti con le finalità dell'Associazione.  
82 5.4 - Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione dell'associato, è ammesso il ricorso, entro  
83 trenta giorni dal ricevimento della comunicazione al Collegio dei Garanti (se previsto) o all'Assemblea dei soci che, previo  
84 contraddittorio, devono decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata.  
85 5.5 - L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve  
86 contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

87

### 88 **Articolo 6 - Diritti e doveri degli associati**

- 89 6.1 - Gli associati hanno diritto a:  
90 - frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dalla stessa;  
91 - partecipare alle Assemblee, se in regola con il pagamento della quota associativa annuale, e, se maggiorenni, votare  
92 direttamente;  
93 - conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;  
94 - dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;  
95 - proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;  
96 - discutere ed approvare i rendiconti economici;  
97 - essere informati e accedere ai documenti e agli atti dell'associazione;  
98 - eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Dirigenti, se maggiorenni.  
99 6.2 - Gli associati sono tenuti a:  
100 - osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;  
101 - contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi associativi, secondo gli indirizzi degli organi  
102 direttivi;  
103 - versare regolarmente la quota associativa annuale;  
104 - svolgere le attività preventivamente concordate o deliberate dagli organi associativi;  
105 - astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi dell'associazione.  
106 6.3 Secondo quanto previsto dall'art. 8 secondo comma delle Disposizioni di Attuazione al Codice Civile il presente statuto  
107 non vieta in Assemblea l'uso del voto per delega al quale, qualora necessario, verrà fatto ricorso purché il suo concreto  
108 esercizio non si ponga in contrasto con i principi di democraticità, uniformità, ed effettività del rapporto associativo.

109

### 110 **Articolo 7 - Organi dell'Associazione**

- 111 7.1 - Sono Organi dell'Associazione:  
112 - l'Assemblea degli Associati;  
113 - il Consiglio Direttivo.  
114 - Il Presidente.

115 7.2 - Possono inoltre essere costituiti i seguenti collegi di controllo e garanzia:

116 - il Collegio dei Revisori dei Conti;

117 - Il Collegio dei Garanti.

118 7.3 - Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di tre anni.

119 7.4 - Agli associati che ricoprono cariche associative spetta eventualmente il rimborso delle spese eventualmente  
120 sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.

121

### 122 **Articolo 8 - L'Assemblea degli associati**

123 8.1 - L'assemblea degli associati è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione  
124 dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore del  
125 contributo versato.

126 8.2 - L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria almeno una volta all'anno per  
127 l'approvazione del bilancio e comunque ogni qualvolta si renda necessario per le esigenze dell'associazione.

128 8.3 - La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) del Consiglio Direttivo o di 1/10 (un decimo)  
129 degli associati.

130 8.4 - L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

131 - deliberare in merito al programma e al preventivo economico per l'anno successivo;

132 - deliberare in merito alla relazione di attività e al rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;

133 - esaminare le questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;

134 - eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;

135 - eleggere i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto);

136 - eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto);

137 - deliberare in merito agli indirizzi e al programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;

138 - ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;

139 - deliberare in merito al regolamento interno all'uopo predisposto dal Consiglio Direttivo;

140 - fissare l'ammontare del contributo associativo.

141 8.5 - L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di  
142 scioglimento e liquidazione dell'associazione.

143 8.6 - Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione sono  
144 richieste le maggioranze indicate nell'art. 14.

145 8.7 - L'assemblea è convocata, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di  
146 convocazione inviata tramite lettera, o tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della  
147 comunicazione da parte dei destinatari, oppure mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione.

148 L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

149 8.8 - L'Assemblea può comunque deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso in cui  
150 il numero dei Soci diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede  
151 adatta.

152 8.9 - In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci.

153 8.10 - In seconda e nelle successive convocazioni è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati. La  
154 seconda convocazione deve aver luogo almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima. Le deliberazioni dell'Assemblea  
155 ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

156 8.11 - All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un segretario che dovrà redigere il verbale e sottoscriverlo con il  
157 Presidente.

158 8.12 - Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale,  
159 che va anche trascritto nel libro delle Assemblee degli associati. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti gli associati.

160

### 161 **Articolo 9 - Il Consiglio Direttivo**

162 9.1 - Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 11 Consiglieri, nominati dall'Assemblea tra  
163 i propri Soci, preferibilmente da definirsi in numero dispari; il Consiglio Direttivo resta in carica cinque anni e i suoi  
164 componenti sono rieleggibili.

165 9.2 - Nella sua prima seduta elegge tra i propri componenti il Presidente e un Vice-Presidente. Il Consiglio Direttivo può  
166 inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

167 9.3 - Il Consiglio Direttivo viene ordinariamente convocato a cura del Presidente mediante avviso di convocazione,  
168 contenente la data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviare ai Consiglieri almeno  
169 7 (sette) giorni prima della riunione e in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno 3 (tre) consiglieri, o su  
170 convocazione del Presidente.

171 9.4 - Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a  
172 maggioranza assoluta di voti dei presenti. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura  
173 del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione degli associati  
174 che richiedano di consultarlo.

175 9.5 - Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- 176 - svolgere, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Associazione;
- 177 - esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento  
178 delle finalità dell'Associazione;
- 179 - formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- 180 - predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale e la  
181 rendicontazione economica e sociale dell'attività svolta;
- 182 - eleggere il Presidente e il Vice-Presidente;
- 183 - nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere;
- 184 - deliberare circa l'ammissione degli associati;
- 185 - deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- 186 - decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti;
- 187 - presentare all'Assemblea, alla scadenza del mandato, una relazione complessiva sull'attività svolta inerente al  
188 medesimo.

189 9.6 - Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere  
190 convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli  
191 altri componenti.

#### **Articolo 10 - Il Presidente**

194 10.1 - Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti e dura in  
195 carica per il periodo di tre anni e può essere rieletto. Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei  
196 confronti di terzi in giudizio.

197 10.2 - Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa, presiede e  
198 convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive i verbali delle sedute.

199 10.3 - E' autorizzato a eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo da Pubbliche  
200 Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.

201 10.4 - E' autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici  
202 o altre Associazioni.

203 10.5 - In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli  
204 a ratifica nella prima riunione successiva.

205 10.6 - In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca  
206 il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

#### **Articolo 11 - Collegio dei Garanti**

209 11.1 - L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi ed eventualmente da due  
210 supplenti, scelti anche tra i non associati. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del  
211 triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente  
212 alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

213 11.2 - Il Collegio:

- 214 - ha il compito di esaminare le controversie tra gli associati, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli  
215 organi e tra gli organi stessi;
- 216 - giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

217 11.3 - L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti per l'esame e la risoluzione di una specifica controversia,  
218 limitando il mandato del Collegio anche temporalmente.

#### **Articolo 12 - Collegio dei Revisori dei Conti**

221 12.1 - L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre componenti effettivi ed eventualmente  
222 da due supplenti, scelti anche tra i non associati e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori  
223 Contabili.

224 12.2 - Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti,  
225 devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati  
226 scadono con gli altri componenti.

227 12.3 - Il Collegio:

- 228 - elegge tra i suoi componenti il Presidente;  
229 - esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;  
230 - agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un associato;  
231 - può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, del Comitato Esecutivo;  
232 - riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e trascritta nell'apposito registro del Revisori dei Conti.

233

### **Articolo 13 - Il Patrimonio sociale**

235 13.1 - Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- 236 - beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;  
237 - i beni di ogni specie acquistati dall'Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;  
238 - contributi, erogazioni e lasciti diversi;  
239 - fondo di riserva.

240 13.2 - Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- 241 - proventi derivanti dal proprio patrimonio;  
242 - eredità, donazioni e legati;  
243 - contributi di privati;  
244 - contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi  
245 realizzati nell'ambito dei fini statutari;  
246 - contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;  
247 - entrate derivanti da convenzioni;  
248 - quote associative annuali e altri tipi di contributi degli associati;  
249 - proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di  
250 natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al  
251 raggiungimento degli obiettivi istituzionali;  
252 - altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale

253

### **Articolo 14 - Il Bilancio**

255 14.1 - L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

256 14.2 - Il primo esercizio inizia alla data di costituzione e termina il trentuno dicembre dell'anno.

257 14.3 - Il bilancio si compone di un rendiconto economico-finanziario e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo per  
258 la sua approvazione in assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

259 14.4 - Il rendiconto economico finanziario deve essere depositato presso la sede dell'associazione per i 15 giorni  
260 precedenti l'assemblea affinché possa essere consultato da ogni associato.

261 14.5 - E' vietata la distribuzione anche indiretta di proventi delle attività tra gli associati, nonché di avanzi di gestione, fondi  
262 o riserve durante la vita dell'associazione.

263 14.6 - L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito e impiegato a favore delle attività istituzionali previste dal  
264 presente statuto.

265

### **Articolo 15 - Modifiche dello statuto e scioglimento dell'associazione**

267 15.1 - Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno 1/10  
268 (un decimo) degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno 3/4 (tre  
269 quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, le deliberazioni sono

270 approvate dall'Assemblea qualunque sia il numero degli intervenuti e con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

271 15.2 - Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea convocata con  
272 specifico ordine del giorno e con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

273 15.3 - Il patrimonio che residua dopo la liquidazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di  
274 pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e  
275 salvo diversa destinazione imposta dalla legge

276 15.4 - In ogni caso, i beni dell'Associazione non possono essere devoluti agli associati, agli amministratori e ai dipendenti  
277 della stessa.

278

### **Articolo 16 - Disposizioni finali**

280 Per quanto non previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno, si fa riferimento alle leggi vigenti e in particolare  
281 alla L.R. 01/08, alla L 383/00, al D.Lgs 117/17 e al Codice Civile.